

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(L. R. 24 dicembre 2003 n. 30)

Approvato con deliberazione C.C. n.8 del 3.4.2009



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



INDICE

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Pag. 3

ALLEGATO A – Giochi leciti e videogiochi

" 16



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



CRITERI DI PROGRAMMAZIONE



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzioni normative

La regolamentazione degli esercizi di ristorazione, bar e di trattenimento e svago è predisposta ai sensi di:

- Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”
- Legge Regionale n.8 del 2 aprile 2007 “ Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie” per la parte relativa alle novità introdotte nelle norme igienico-sanitarie per le attività commerciali.
- Delibera Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. 8/6495 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n. 30/2003)”;

La L.R. 30/2003 non si applica:

- Alle strutture ricettive (L. 29 marzo 2001 n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”), limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni ... organizzati nelle strutture stesse
- Alle attività di agriturismo (L. 5 dicembre 1985 n. 730 “Disciplina dell’agriturismo”; L.R. 31 gennaio 1992 n. 3 “Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del territorio”), limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti
- Ai circoli privati (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235), fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 1 della L.R. 30/2003.

Articolo 2 – Durata

Le disposizioni normative e programmatiche sono valide per un quadriennio a partire dalla data della loro approvazione.

In relazione all’interesse dei consumatori e all’efficienza delle attività di somministrazione, sentita la commissione provinciale di cui all’art. 20 della L.R. n. 30/2003, nel corso del periodo di validità le norme possono essere modificate con varianti.

La presente disciplina comunale e le sue eventuali modifiche devono essere trasmesse alla Regione Lombardia.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



CAPITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Articolo 3 – Tipologia delle attività

Gli esercizi sono costituiti da un'unica tipologia.

Le attività di somministrazione alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata alla ASL competente ai fini della registrazione possono assumere le seguenti denominazioni (più completamente riportate al punto 6 allegato A della D.G.R. 23/1/2008 n. 8/6495):

- a. ristorante, trattoria, osteria ...
- b. cucina tipica lombarda
- c. tavola calda, fast food, self service ...
- d. pizzeria ...
- e. bar gastronomico ...
- f. bar-caffè
- g. bar pasticceria, gelateria, cremeria ...
- h. wine bar, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da the ...
- i. disco bar, piano bar, american bar ...
- l. discoteca, sala da ballo, night ...
- m. stabilimenti balneari e impianti sportivi ...

Le suddette denominazioni hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione di cui all'art. 3 della L.R. n. 30 del 24.12.2003. In nessun caso la comunicazione di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata, per ottenere la quale è obbligatorio seguire le procedure previste dalla presente disciplina e della L.R. 30/2003.

La denominazione dell'esercizio deve essere dichiarata e comunicata al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare tutte le varie denominazioni in cui rientrano le attività dell'esercizio con l'indicazione della superficie destinata a ciascuna denominazione e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

Per esercizi con attività prevalente di intrattenimento si intende quelli nei quali la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, la somministrazione è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento e quest'ultima è effettuata dietro pagamento da parte degli utenti dell'esercizio.

L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui l'attività principale non viene svolta.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

I criteri di programmazione si applicano al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura a carattere permanente in sede fissa, per il trasferimento di sede, per il subingresso nella titolarità degli esercizi.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



Articolo 5 – Opportunità di sviluppo e criteri per la concessione delle autorizzazioni

In riferimento al punto 12 della D.G.R. N.8/6495 del 23.1.2008, aderendo allo spirito generale della legge regionale 24.12.2003 n. 30 e alle altre norme statali emanate per la liberalizzazione delle attività economiche, non si individuano zone sature dal punto di vista dell'offerta e pertanto si provvede a considerare l'intero territorio comunale esente da contingenti numerici relativi al numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in modo da favorire una equilibrata dislocazione degli esercizi nel rispetto del principio della libera concorrenza.

Articolo 6 – Superficie

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.

Nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie, gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell'attività, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Per superficie di somministrazione si intende la parte del locale destinata al consumo dei pasti e delle bevande; vanno esclusi i servizi igienici per il pubblico e i dipendenti, i camerini, i guardaroba, gli spogliatoi per il personale, la cucina, il locale dispensa, il locale preparazione alimenti, gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse, i locali filtranti e separanti in genere e qualsiasi altra superficie non destinata specificatamente alla somministrazione.

Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

Articolo 7 – Ampliamento

L'ampliamento della superficie dei locali di somministrazione o della superficie aperta al pubblico, come definita nel precedente articolo, è soggetta alla dichiarazione di inizio attività produttiva (modello A, scheda 1 e scheda 2) da presentare in duplice copia allo Sportello Unico del Comune, direttamente o tramite raccomandata.

Una copia della suddetta dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica ai fini della registrazione è trasmessa tramite lo Sportello Unico all'ASL competente.

Non costituisce ampliamento l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie e di occupazione del suolo pubblico.

Nella dichiarazione di inizio attività produttiva dovrà essere dichiarato di avere rispettato il regolamento di polizia urbana, le norme urbanistico-edilizie ed igienico sanitarie e i criteri di sorvegliabilità (D.M. Interno 564/1992).

Analoga procedura andrà seguita nei casi di riduzione della superficie aperta al pubblico.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



Articolo 8 – Trasferimento

Il trasferimento degli esercizi all'intero del territorio comunale è consentito previa presentazione di dichiarazione di inizio attività produttiva (Modello A, scheda 1 e scheda 2), da presentare in duplice copia.

Una copia della suddetta dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica ai fini della registrazione è trasmessa tramite lo Sportello Unico all'ASL competente.

Articolo 9 – Distanze

Non sono previsti limiti di distanza fra esercizi e con luoghi di cura, riposo e culto.

Articolo 10 – Impatto acustico

Sia in relazione al rilascio di nuove autorizzazioni sia nel caso di trasferimento di sede, gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinati con attività di trattenimento o svago o con spazi di somministrazione all'aperto, sono tenuti ad adottare misure di contenimento e mitigazione dell'impatto acustico a salvaguardia della quiete e della sicurezza pubblica secondo le indicazioni del Comune, in particolare nei confronti dei luoghi di cura, riposo e culto.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R. n.7/8313 del 8.3.2002.

Le attività per le quali è prevedibile un impatto acustico e ambientale rilevante, secondo le disposizioni di legge, sono soggette a valutazione dell'ARPA territorialmente competente. In tali casi la documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro il termine di 60 giorni.

Le attività già in esercizio, in caso di accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della L. 447/95 e del D.P.C.M. del 14.11.1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dall'ARPA.

Per le attività di intrattenimento e svago di carattere temporaneo per le quali si prevede di superare i limiti di rumore stabiliti dovrà essere acquisita apposita autorizzazione in deroga.

Articolo 11 – Impatto ambientale

L'attività degli esercizi deve essere svolta in conformità all'art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" della L. 16/1/2003 n. 3, modificata dall'art. 7 della L. 21/10/2003 n. 306, e al D.P.C.M. 23/12/2003.

In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati cartelli ben visibili con la scritta “vietato fumare” e con indicazione della relativa legge, delle sanzioni e degli organi di vigilanza; nelle strutture a più locali il cartello va collocato alle entrate o in luoghi ben evidenti; negli altri locali sono sufficienti cartelli che rechino solo l’indicazione “vietato fumare”.

I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali e separati dagli altri locali dell’esercizio in cui è vietato fumare.

I locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

- pareti a tutt’altezza su 4 lati
- porta con chiusura automatica, abitualmente chiusa
- adeguata segnaletica con cartelli a indicazione luminosa “area per fumatori”, integrata da altri cartelli luminosi con la dizione “vietato fumare per guasto all’impianto di ventilazione”, che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento dell’impianto di ventilazione
- passaggio non obbligato per i non fumatori.

I locali per fumatori devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata ad aria adeguatamente filtrata, con le seguenti caratteristiche tecniche:

- aria non riciclabile ed espulsa all’esterno
- portata minima di aria supplementare immessa: 30 litri/secondo per persona
- indice di affollamento: 0,7 persone/metro quadrato
- depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle aree circostanti
- progettazione, installazione, manutenzione e collaudo degli impianti a norma dei regolamenti di sicurezza e risparmio energetico.

Il numero massimo di persone ammissibili in base alla portata dell’impianto deve essere indicato all’ingresso del locale.

Negli esercizi di ristorazione la superficie dei locali per fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione.

Articolo 12 – Norme urbanistico-edilizie e dotazione di spazi destinati a parcheggi per pubblici esercizi

Le attività degli esercizi sono soggette a tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso previste dal PGT e dei relativi strumenti attuativi, nonché a quelle igienico-sanitarie, alle quali è necessario adeguarsi prima dell’inizio dell’attività o comunque entro 1 anno dal rilascio dell’autorizzazione.

Le condizioni per garantire un’adeguata dotazione di spazi a parcheggio indispensabili per l’attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi e la loro corretta integrazione urbana, sono stabilite dallo strumento urbanistico comunale e nei relativi piani attuativi.

In particolare la dotazione dei parcheggi dovrà essere garantita per i nuovi esercizi di somministrazione ubicati in esercizi di nuova costruzione, in piani di recupero e in piani attuativi, oltre che in edifici che hanno modificato la loro destinazione d’uso per consentire l’apertura dei suddetti esercizi.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



CAPITOLO IV – AUTORIZZAZIONI

Articolo 13 – Domanda e autorizzazione

L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi sono soggetti ad autorizzazione comunale.

La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o spedita con raccomandata e deve indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale in caso di ditta individuale
- denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale/partita IVA, generalità del legale rappresentante in caso di persona giuridica/società
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 30/2003
- ubicazione dell'esercizio
- superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 12.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; diversamente occorrerà allegare una copia di un documento di identità dei sottoscrittori.

Il Comune all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al richiedente una ricevuta con l'indicazione dell'ufficio comunale competente, dell'oggetto del procedimento promosso, del responsabile del procedimento, dell'ufficio nel quale è possibile prendere visione degli atti.

Copia dell'avvio del procedimento è affissa all'Albo Pretorio del Comune e di quello sede dello Sportello Unico sovracomunale.

L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato al richiedente entro 45 giorni dalla sua presentazione.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede saranno comunicate all'interessato e potranno essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di 45 giorni di cui all'art. 9, comma 7 della L.R. 30/2003 per la conclusione del procedimento, rimarrà sospeso fino a regolarizzazione.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione, l'operatore deve mettersi in regola con tutte le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso, sicurezza e prevenzione incendi.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



Articolo 14 – Allegati alla richiesta di autorizzazione

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione devono essere allegati:

- la planimetria dei locali, sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio (D.M. Interno 564/1992)
- la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali
- il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al comando provinciale dei Vigili del Fuoco tramite lo Sportello Unico Attività Produttive;
- la documentazione di previsione di impatto acustico in base al precedente articolo 10;
- la dichiarazione di attività produttiva in duplice copia (Modello A, Scheda 1 e Scheda 2) e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 comma 2 della L.R. 2 aprile 2007, n.8 dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo Sportello Unico provvederà ad inviare all'ASL competente. Una copia della suddetta dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica ai fini della registrazione è trasmessa tramite lo Sportello Unico all'ASL competente.
- la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività

La disponibilità dei locali è comprovata da fotocopia del contratto di affitto/ locazione/comodato redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

I documenti possono essere presentati anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente, entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale e/o prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9 comma 8 della L.R. n. 30/2003.

Articolo 15 – Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata in tipologia unica e a tempo indeterminato.

Per il regolare rilascio dell'autorizzazione il Comune accerta la rispondenza del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564.

La sorvegliabilità verrà accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività; il Comune si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

L'autorizzazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi o impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita allo svolgimento di intrattenimenti musicali e/o di svago, anche con l'uso di televisioni, radio-stereo e karaoke, esclusi balli e/o danze a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande e cioè senza allestimento e predisposizione di sale o spazi attrezzati (palchi, tribune, passerelle, pedane, ecc.), senza pagamento del biglietto di ingresso o aumento del prezzo delle consumazioni e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo e comunque nei limiti previsti dall'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.

INTERNI DIRETTI: Uff. Tecnico 0399529901 - Anagrafe 0399529920 – Segreteria/Commercio: 10 0399529929 - Tributi: 0399529928 - Polizia Locale: 0399529922 - Messo: 0399529904 - Ragioneria: 0399529923 - Ass. Sociale: 0399529924 – Biblioteca: 0399529925



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



Sono invece esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 dl TULPS (R.D. n.773/1931), per i quali è prevista la presentazione di specifica denuncia di inizio attività corredata dello specifico nulla osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

Quando il titolare dell'autorizzazione cessa la propria attività deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 30/2003 in merito al rilascio di autorizzazioni temporanee (per un massimo di 59 giorni) in occasione di riunioni straordinarie di persone, in applicazione delle disposizioni dell'art. 19 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e vista anche in proposito la Risoluzione del Ministero Attività Produttive 504334 del 17.4.2002, le attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone è soggetta a dichiarazione di inizio attività produttiva (Modello A, scheda 1 e scheda 2) da presentarsi in duplice copia direttamente o tramite raccomandata al Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento. Una copia della suddetta dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica ai fini della registrazione è trasmessa tramite lo Sportello Unico all'ASL competente.

Nella dichiarazione di inizio attività produttiva dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 30/2003, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza delle strutture ed impianti e delle norme igienico-sanitarie relative all'attività di somministrazione esercitata.

Articolo 17 – Esclusione dall'autorizzazione

Non è necessaria alcuna autorizzazione, da rilasciarsi ai sensi della L.R. 30/2003, per la somministrazione:

- nelle strutture ricettive limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e alle persone presenti nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
- presso i circoli privati ai sensi del D.P.R. 235/2001.

Articolo 18 – Subingresso

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto fra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003.

L'effettivo trasferimento deve essere comprovato da atto pubblico, da scrittura privata con firme autenticate da notaio .

A seguito di subingresso per atto fra vivi, il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver comunicato il subingresso ai fini della reintestazione dell'autorizzazione. Il subentrante dovrà altresì trasmettere in duplice copia al Comune la dichiarazione di inizio attività produttiva (Modello B, scheda 1 e scheda 2) e la vecchia autorizzazione dopo la conclusione dell'atto di cessione o affitto d'azienda. Una copia della suddetta dichiarazione di inizio attività



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



produttiva e la notifica ai fini della registrazione è trasmessa tramite lo Sportello Unico all'ASL competente.

Nel caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario, chi subentra può continuare l'attività del dante causa, anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della L.R. 30/2003, per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Articolo 19 – Revoca dell'autorizzazione

Salvo quanto previsto dal TULPS, l'autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è revocata per:

- mancata attivazione dell'esercizio entro 2 anni dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità su motivata istanza
- sospensione dell'attività superiore a 1 anno
- perdita dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività
- sopravvenuta non conformità alle norme di sorvegliabilità, urbanistiche, edilizie, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza (in questo caso viene predisposto un provvedimento di sospensione dell'attività da 3 giorni a 3 mesi, entro il quale l'esercente può ripristinare i requisiti non conformi; il termine può essere prorogato per comprovata necessità su motivata istanza)
- sopravvenuta indisponibilità dei locali e mancata richiesta di trasferimento entro 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità su motivata istanza
- inosservanza dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione
- mancata ripresa dell'attività secondo le modalità e i termini previsti per il subingresso dall'art. 15 della L.R. 30/2003.

Costituiscono giustificato motivo di proroga, i seguenti casi:

- inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali;
- inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
- il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione o costruzione dei locali;
- l'incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale necessario alla conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativi.
- fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



CAPITOLO V – MODALITA' OPERATIVE

Articolo 20 – Commissione

Presso la Provincia è costituita una Commissione consultiva per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La Commissione deve obbligatoriamente esprimere un parere in merito a:

- programmazione dell'attività
- definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio dell'autorizzazione
- determinazione degli orari
- eventuali programmi di apertura a turno per assicurare adeguati livelli di servizio.

Articolo 21 – Pubblicità dei prezzi

Il prezzo di tutti i prodotti destinati alla somministrazione deve essere esposto in modo ben visibile al consumatore con esposizione di una tabella prezzi all'interno del locale.

Gli esercizi di ristorazione hanno ulteriormente l'obbligo di esporre il menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile anche dall'esterno.

Il listino prezzi con servizio al tavolo deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente di servizio.

Il prezzo deve essere chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, soprattutto il prezzo aggiuntivo del servizio.

Il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo devono essere indicati in modo chiaro e visibile mediante cartello od altro mezzo idoneo, ovvero essere impressi in maniera chiara e ben leggibile direttamente sui prodotti.

Articolo 22 – Vendita per asporto

Gli esercizi possono vendere per asporto i prodotti oggetto della propria attività.

Articolo 23 – Limitazioni

La somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 21 gradi non è consentita nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di spettacoli viaggianti in sagre, fiere e manifestazioni varie sportive o musicali all'aperto.

Il divieto può eccezionalmente e temporaneamente essere esteso dal Sindaco alle bevande alcoliche inferiori ai 21 gradi.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



CAPITOLO VI – ORARI

Articolo 24 – Orario giornaliero

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti da apposita ordinanza sindacale adottata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 17 della L.R. 30/2003.

Nell'ordinanza sono previste specifiche disposizioni per le attività con prevalente apertura serale, di trattenimento e svago o dotati spazi all'aperto allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica; l'orario potrà essere differenziato in base alle zone del territorio comunale.

Il Sindaco può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, di speciali manifestazioni locali.

Gli orari prescelti dal titolare dell'attività all'interno dei limiti stabiliti nell'ordinanza sindacale devono essere comunicati preventivamente al comune ed esposti su cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno 2 giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

Articolo 25 – Chiusura temporanea

La chiusura temporanea dell'esercizio superiore a 30 giorni deve essere comunicata al Sindaco.

Il Sindaco per assicurare idonei livelli di servizio al pubblico, sentita la Commissione, può predisporre programmi di apertura a turno degli esercizi, che gli operatori sono tenuti a osservare e a rendere noti ai consumatori con l'esposizione di un cartello visibile all'interno e all'esterno dell'esercizio.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



CAPITOLO VII – TIPOLOGIE PARTICOLARI

Articolo 26 – Distributori di carburanti

L'attività di somministrazione all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti è consentita in quanto attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area medesima.

L'attività potrà iniziare a seguito di presentazione in duplice copia di dichiarazione di inizio attività produttiva (Modello A, scheda 1 e scheda 2), dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'impianto stesso e non potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio. Una copia della suddetta dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica ai fini della registrazione è trasmessa tramite lo Sportello Unico all'ASL competente.

Può esercitare tale attività un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003 individuato dal proprietario o dal gestore dell'impianto.

Il locale sede dell'attività di somministrazione deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità e le norme igienico-sanitarie e urbanistico-edilizie vigenti.

Articolo 27 – Oratori e parrocchie

Gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolge attività di somministrazione di tipo oratoriano in ambito parrocchiale non sono soggetti alla L.R. 30/2003.

L'attività in questi esercizi è regolata dal DPR n.235/2001 che regola la somministrazione in circoli privati.

L'attività di somministrazione svolta in oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo purché permanga il collegamento con l'attività istituzionale svolta dall'ente ecclesiastico.

I locali in cui viene svolta l'attività di somministrazione in ambito oratoriano sono soggetti all'art.4 del D.M. 564/1992 e pertanto devono essere ubicati all'interno della struttura sede dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



ALLEGATO A

GIOCHI LECITI E VIDEOGIOCHI

Articolo 1 - Disposizioni legislative

Le norme riguardanti l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimenti (videogiochi) sono determinate in base a:

- art. 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) secondo le più recenti modificazioni
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388
- Legge 27 dicembre 2002 n. 289
- D. L. 30 settembre 2003 n. 269
- Legge 24 novembre 2003 n. 326
- D. M. Economia e Finanze 27 ottobre 2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7 lettera b del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati"
- D. M. Economia e Finanze 20 gennaio 2004 "Rimozione, demolizione e cessione all'estero degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b del T.U.L.P.S. (Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni e integrazioni) o loro conversione ... in apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 o comma 7, lettere a, c del T.U.L.P.S."
- Circolare 26 febbraio 2004 n. 1 Ministero Economia e Finanze "Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. ...".

Articolo 2 - Definizione di apparecchi e congegni per trattenimento e divertimento (videogiochi)

L'art. 110 del T.U.L.P.S. nella sua formulazione più attuale delinea le seguenti figure:

- comma 5: apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo ... che hanno insita la scommessa ... che consentono vincite superiori al limite massimo stabilito al successivo comma 6 (€ 50,00)
- comma 6: apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco di abilità ... quelli nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio (vincita) ...
- comma 7, lettera a: apparecchi elettromeccanici privi di monitor ... con cui il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica ...
- comma 7, lettera b: apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco di abilità ... quelli nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio (vincita) ... che possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita ... (fuori legge dall'1 maggio 2004)
- comma 7, lettera c: apparecchi ... che non distribuiscono premi ...



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



MODALITA' DI GIOCO

Articolo 3 - Caratteristiche di gioco

| Articolo 110 T.U.L.P.S. | Attivazione | Costo partita | Durata | Vincita massima | Erogazione vincita |
|-------------------------|------------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|
| Comma 6 | Moneta metallica | ≤ 50 cent. | 7"-13" | ≤ 50 euro | Moneta metallica |
| Comma 7 a | " | ≤ 1 euro | ... | ≤ 20 volte il costo | Piccoli oggetti |
| Comma 7 b | " | ≤ 50 cent. | ... | 10 partite | Ripetizione partita |
| Comma 7 c | ... | anche > 50 cent. | ... | - | - |

Articolo 4 - Giochi leciti e vietati

Rientrano nella categoria dei giochi leciti gli apparecchi e congegni elettronici automatici e semiautomatici definiti ai commi 6, 7a, 7c; quelli del comma 7b (a ripetizione partita) non sono più leciti dall'1 maggio 2004.

E' obbligatorio esporre una tabella con l'indicazione dei giochi vietati.

Articolo 5 - Divieto di gioco d'azzardo

Sono vietati videogiochi considerati d'azzardo, cioè con la scommessa insita nel gioco, o che consentano vincite puramente aleatorie in denaro o natura vincite superiori al valore massimo previsto al comma 6, art. 110 T.U.L.P.S. (€50,00).

Articolo 6 - Divieto di riproduzione gioco del poker

Nei videogiochi di trattenimento e abilità non possono essere riprodotti il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

Articolo 7 - Divieto di gioco ai minorenni

I videogiochi di trattenimento o abilità (comma 6) sono vietati ai minori di 18 anni.

Articolo 8 - Vincite

Le vincite in denaro ai videogiochi (comma 6) sono erogate a fine partita direttamente dalla macchina, esclusivamente in monete metalliche; le vincite sono computate in modo non predeterminabile e devono risultare non inferiori al 75% degli importi giocati, su un ciclo complessivo di 14.000 partite.

Le vincite in piccoli oggetti (comma 7, lettera a) sono distribuite direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, non sono convertibili in denaro o scambiabili con altri premi.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



DISPOSIZIONI PER APPARECCHI E CONGEGNI

Articolo 9 - Tipologia degli esercizi

Gli esercizi in cui possono essere installati i videogiochi si articolano in:

- bar, caffè ...
- ristoranti, fast food, osterie, trattorie ...
- stabilimenti balneari
- alberghi
- sale gioco
- circoli privati, associazioni, organizzazioni enti (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235) con attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande
- agenzie ippiche e sportive autorizzate
esercizi concessionari o autorizzati alla raccolta di scommesse (es. corsa tris, totip, totocalcio, lotto, lotterie ...).

Articolo 10 - Numero massimo degli apparecchi installabili

Sono soggetti a limite massimo di installazione i videogiochi di trattenimento o abilità (comma 6).

| Tipologia degli esercizi | Numero massimo di apparecchi |
|---|--|
| Bar, caffè ... (anche in circoli privati), esercizi di raccolta scommesse | 1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq + 1 per ogni 50 mq ulteriori, totale max 4) |
| Ristorazione (anche in circoli privati) | 1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq + 1 per ogni 100 mq ulteriori, totale max 4) |
| Stabilimenti balneari | 1 ogni 1.000 mq (max 2 fino a 2.500 mq + 1 ogni 2.500 mq ulteriori, totale max 4) |
| Alberghi | 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere + 1 ogni 100 camere ulteriori, totale max 6) |
| Sale giochi | 1 ogni 10 mq (totale non superiore a quello degli altri giochi presenti) |
| Agenzie di scommesse Ippiche e sportive | 1 ogni 15 mq (max 6 fino a 100 mq + 1 ogni ulteriori 100 mq, totale max 8) |

Per i circoli privati si considera solo l'area destinata alla somministrazione.

Per gli esercizi misti di ristorazione e bar l'intera superficie del locale è ascritta all'attività prevalente, mentre è imputata alle singole attività in caso locali ben distinti fra loro.

Articolo 11 - Divieti di installazione

E' vietata l'installazione in esercizi all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole e pertinenze di luoghi di culto.

INTERNI DIRETTI: Uff. Tecnico 0399529901 - Anagrafe 0399529920 - Segreteria/Commercio: 18 0399529929 - Tributi: 0399529928 - Polizia Locale: 0399529922 - Messo: 0399529904 - Ragioneria: 0399529923 - Ass. Sociale: 0399529924 - Biblioteca: 0399529925



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Commercio

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



Non è altresì consentita l'installazione all'esterno dei locali o delle aree destinate all'attività di somministrazione.

Negli esercizi di bar-caffè e ristorazione (anche in circoli privati), stabilimenti balneari, esercizi di raccolta gioco-scommesse su incarico di concessionari i videogiochi non possono essere contigui agli altri giochi; negli alberghi e nelle sale giochi i videogiochi sono collocati in aree specificamente dedicate.

Articolo 12 - Apparecchi a ripetizione di partita

Gli apparecchi a ripetizione di partita (comma 7, lettera b) non possono più essere installati o utilizzati dall'1 maggio 2004.